



Roma, 4/12/2020

Oggetto: conferenza dei servizi VIA relativa all'impianto fotovoltaico in località Collemeto (Comune di Galatina) – osservazioni ai pareri degli enti trasmessi a seguito della terza seduta della conferenza di servizi del 20.10.2020

Egregi Signori,

In vista della convocazione della prossima seduta della conferenza di servizi (cfr. nota Provincia di Lecce del 27.10.2020), la scrivente società desidera esprimere le proprie sintetiche osservazioni in merito ai pareri degli enti trasmessi a seguito della terza seduta del 20.10.2020.

I) Profili generali

a) In linea generale, va anzitutto osservato che tutti gli enti coinvolti nella conferenza – ed anche quelli che hanno espresso perplessità (a nostro avviso, infondate) sul progetto (ad es. Soprintendenza, Regione Puglia/Sezione Paesaggio, ARPA) - sono sempre stati concordi nel ritenere che il progetto sia pienamente compatibile con le prescrizioni normative e di pianificazione di natura vincolante.

E ciò sin dalla configurazione originaria del progetto, che prevedeva n. 3 lotti insistenti su 71,5 ha, per una potenza complessiva di 43,4688 MWp.

b) Peraltro, a seguito della prima seduta della conferenza di servizi del 16.6.2020, la scrivente società si è resa disponibile, in uno spirito di massima collaborazione con gli enti, a rimodulare il progetto, al fine di incrementarne ulteriormente la coerenza con il contesto di riferimento.

A parità di potenza (grazie all'utilizzo di pannelli con maggiore potenza unitaria), si è quindi inizialmente proceduto ad una diversa distribuzione dei pannelli sulle aree oggetto di intervento, stralciando gran parte del lotto C (circa 10 ha dei 21 complessivi originari) ed una parte del lotto B (circa 3,6 ha dei complessivi 26 originari). Tale modifica ha determinato quindi una importante riduzione del numero totale dei moduli (che passavano dalle 108672 unità del progetto originario a 80496 unità), con una conseguente riduzione della superficie occupata dal progetto (che passava da 71,5 ha a 57,7 ha).

c) A seguito della lettura dei pareri trasmessi a valle della terza seduta del 20.10.2020 la scrivente società, pur ritenendo le perplessità emerse del tutto infondate (come si vedrà in dettaglio nel paragrafo II che segue), si è resa disponibile,

sempre nello spirito di massima collaborazione con gli enti, ad una ulteriore rimodulazione del progetto.

In sintesi, a valle di detta rimodulazione verrà ulteriormente incrementata la coerenza del progetto con il contesto di riferimento, considerato che rispetto al progetto originario:

- la potenza dell'impianto passa da 43,4688 MWp a 31,9116 MWp (riduzione di 11,5677 MWp, dovuta principalmente all'integrale stralcio del lotto C);
- gli ettari occupati passano da 71,5275 a 38,9374 (riduzione di 32,59 ettari);
- la lunghezza del cavidotto passa da 11,835 km a 4,710 km (riduzione di 7,125 km);
- la superficie effettivamente occupata dai moduli si riduce a mq 152.967 (corrispondenti al 39% del totale).

La versione finale del progetto è oggetto di deposito agli atti della Conferenza contestualmente alla presente nota.

d) In altre parole, nonostante il progetto sia pienamente compatibile con le prescrizioni normative e di pianificazione di natura vincolante (e ciò, come visto, è stato riconosciuto da tutti gli enti sin dalla sua originaria configurazione), la scrivente società ha inteso spontaneamente effettuare due rimodulazioni, all'esito delle quali si ritiene possa essere definitivamente fugata qualsiasi perplessità.

Per finalità di chiarezza, in allegato è riportata una tavola di confronto tra la configurazione originaria del progetto, la prima rimodulazione e la seconda odierna rimodulazione, che rappresenta la configurazione finale del progetto (**Tab. A**).

Alla luce di quanto sopra, pare dunque evidente alla scrivente società che il progetto, nella sua odierna configurazione finale, da un lato sia pienamente compatibile con il contesto di riferimento (ferma restando la già manifestata disponibilità a dar corso ad eventuali ulteriori ragionevoli misure di mitigazione che fossero indicate dagli enti) e, dall'altro, sia funzionale a soddisfare l'interesse pubblico relativo all'attuazione del PNIEC (i.e. al 2030 contributo delle fonti rinnovabili al soddisfacimento dei consumi finali lordi totali pari al 30%).

Trattandosi poi di una mera (per quanto significativa) riduzione delle aree già oggetto di valutazione da parte degli enti partecipanti alla Conferenza (ad es. stralcio integrale del lotto C, in relazione al quale la Soprintendenza aveva sollevato infondate preoccupazioni sulla Masseria del Duca, etc.), riteniamo che la valutazione dell'odierna configurazione finale del progetto possa avvenire agevolmente e senza alcun aggravio per il procedimento in corso.

e) Peraltro, le perplessità espresse dagli enti non appaiono idonee a configurare un valido "dissenso" ai sensi della l. n. 241/1990, atteso che le note in cui sono contenute non solo non appaiono congruamente motivate, ma non contengono neppure l'indicazione delle modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Emblematiche in tal senso sono, ad es.:

- la seconda nota della Soprintendenza prodotta nella seduta del 15.9.2020, con la quale l'ente si è limitato ad una mera conferma del precedente parere del 16.6.2020 senza esaminare nel merito né la nuova configurazione del progetto all'esito della prima rimodulazione, né le dettagliate osservazioni della scrivente società del 11.9.2020 (cfr. verbale del 15.9.2020);

- il parere ARPA che, dopo aver dato atto della coerenza del progetto con le prescrizioni normative e di pianificazione di natura vincolante, afferma invece che *"l'opzione zero, consistente nel rinunciare alla realizzazione del progetto ... sia la soluzione migliore al fine di tutelare l'ambiente"*.

Ne deriva che, ad avviso della scrivente società, l'autorità procedente, in applicazione della l. n. 241/1990, ben potrebbe comunque autorizzare il progetto non essendo tali note in alcun modo ostative, considerata anche la rilevanza pubblicistica dello stesso e l'assenza di compromissione delle matrici rilevanti, ulteriormente salvaguardate con la seconda rimodulazione.

II) Osservazioni in merito ai pareri

II.1) Regione Puglia/Sezione Paesaggio

a) La nota del 19.10.2020 dà atto della coerenza del progetto con il PPTR, in relazione a tutte le matrici identificate:

(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii., si rileva che gli interventi proposti interessano i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito indicato.

Struttura idro-geo-morfologica

- *Beni paesaggistici:* gli interventi previsti non sono interessati da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* gli interventi previsti non interferiscono con Ulteriori contesti paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica;

Struttura ecosistemica e ambientale

- *Beni paesaggistici:* gli interventi previsti non interferiscono con Beni paesaggistici della struttura ecosistemica e ambientale;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* gli interventi previsti non interferiscono con Ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Struttura antropica e storico - culturale

- *Beni paesaggistici:* gli interventi previsti non interferiscono con Beni paesaggistici della struttura ecosistemica e ambientale;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* il tracciato del cavidotto interrato MT interferisce con la *"Strada a valenza paesaggistica" "SP 18 LE"*;

Il riferimento alla supposta interferenza del tracciato del cavidotto con la Strada a valenza paesaggistica "SP 18 LE" è errato: l'art. 91, comma 12, delle NTA del PPTR, infatti, esenta dalla procedura di compatibilità paesaggistica *"il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra"*.

Del resto, la stessa ARPA nella sua nota del 20.10.2020 afferma – proprio con riferimento alla SP 18 – che *"i lotti di progetto (impianto e sottostazione utenza) ... non intaccano la valenza paesaggistica della S.P ... Il cavidotto si svolge per un breve tratto di circa 600 metri lungo la strada provinciale SP 18 ... Tuttavia esso sarà completamente interrato, quindi non andrà ad intaccare l'ambiente circostante"* (cfr. p. 5).

b) Alla luce della predetta compatibilità con il PPTR (confermata dalla stessa Regione), la contrarietà al progetto si basa esclusivamente sull'asserito contrasto *"con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito 5.10 "Tavoliere Salentino", nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso"* (cfr. nota, p. 12).

Le considerazioni della Regione Puglia non colgono nel segno.

b.1) In primo luogo, va detto che il progetto ricade nella figura territoriale "La campagna a mosaico del Salento centrale", per la quale la sezione B.2.2.4 (Trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura territoriale), richiamata a p. 9 della nota, contiene considerazioni critiche solo per gli impianti eolici (*"in questa figura territoriale appare molto invasivo il fenomeno degli impianti eolici realizzati e/o presentati"*).

Non è un caso quindi che la sezione B.2.3.4 (Sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale la campagna a mosaico del Salento centrale), richiamata a p. 10 della nota, non operi alcun riferimento agli impianti fotovoltaici ma solo a quelli eolici (*"insediamento di impianti eolici"*).

E ciò, si sottolinea, a differenza di quanto previsto dalla stessa scheda d'ambito 5.10 per altre figure territoriali, quali ad es. la "terra dell'Arneo" (sezione B.2.3.2, ove si parla di *"realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici sparsi nel territorio"*) e la "campagna leccese" (sezione B.2.3.1, ove si parla di *"realizzazione di impianti fotovoltaici sparsi nel paesaggio agrario"*).

b.2) In secondo luogo, a p. 11 della nota si valorizza un estratto delle direttive che farebbe riferimento al "contrasto" alla "proliferazione" di *"impianti fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici"*:

- *prevedono misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;*

La citazione è tuttavia errata, in quanto essa è contenuta non nella scheda d'ambito 5.10 (i.e. Tavoliere salentino, vale a dire quella applicabile nel caso di specie), ma nella scheda d'ambito 5.9 (Campagna Brindisina, p. 72). Il riferimento, contenuto nella scheda d'ambito 5.9, al "contrasto alla proliferazione" va dunque letto alla luce del fattore di rischio relativo al fotovoltaico ivi inserito (p. 53) per la figura Campagna Brindisina (fattore di rischio, questo, invece insussistente, come visto, per la campagna a mosaico del Salento centrale).

Nel caso di specie, la formulazione applicabile alla scheda d'ambito 5.10 è invece la seguente (cfr. p. 86):

olturali ano tale, - ali	- riconoscono e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali caratterizzanti e individuano gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici; - incentivano la conservazione dei beni diffusi del paesaggio rurale quali le architetture minori in pietra e i muretti a secco; - incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti (come l'oliveto del Salento occidentale, il vigneto della Murgia tarantina);
--------------------------------------	--

Ebbene, se è vero che, in linea generale, le direttive sono rivolte a "*Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza*", nonché ai "*soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale*" (cfr. scheda d'ambito 5.10, p. 84), è però altrettanto vero che i destinatari concreti delle direttive debbono essere verificati caso per caso in funzione dello specifico contenuto di ciascuna direttiva.

Ad es. la direttiva, contenuta sempre a p. 86, "*limitano i prelievi idrici in aree sensibili ai fenomeni di salinizzazione*", è senza dubbio rivolta sia ai soggetti pubblici che ai privati che propongono la realizzazione di un progetto.

Così però non è nella direttiva che secondo la Regione Puglia/Sezione Paesaggio sarebbe stata violata nella specie.

Il testo corretto, infatti, recita nel suo incipit "*riconoscono e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione ...*"; la direttiva quindi all'evidenza si rivolge solo agli enti pubblici e non ai privati che propongono la realizzazione di un progetto.

Poiché gli enti titolari del potere di pianificazione nel caso di specie non hanno introdotto alcuna previsione specifica sugli impianti fotovoltaici al suolo, la direttiva citata dalla Regione è dunque inapplicabile.

Prova ne è che la nota contesta il progetto della scrivente società svolgendo affermazioni del tutto generiche e vaghe: *"le proposte di realizzazione di impianti fotovoltaici dovrebbero essere orientate verso impianti di piccole dimensioni"* (cfr. p. 11).

E ciò proprio perché:

- non esiste una normativa locale specifica che dettagli, in applicazione delle direttive della scheda d'ambito 5.10, cosa debba intendersi per impianto fotovoltaico di "piccole dimensioni" o di "grandi dimensioni";
- la sezione B.2.3.4 (Sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale la campagna a mosaico del Salento centrale) non opera alcun riferimento, quale fattore di rischio, agli impianti fotovoltaici, ma solo a quelli eolici.

La posizione espressa dalla Regione in merito alle misure di mitigazione (i.e. rigetto di quelle dettagliate dalla scrivente società senza proposta da parte della Regione Puglia di quelle necessarie per ottenere l'assenso al progetto) e l'omessa indicazione delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso confermano che la nota non può essere qualificata come valida manifestazione di dissenso ai sensi della l. n. 241/1990.

II.2) ARPA (paesaggio)

a) La nota del 20.10.2020 dà atto della coerenza del progetto con il PPTR, in relazione a tutte le matrici identificate.

Tuttavia, nelle conclusioni, si afferma contraddittoriamente che *"l'opzione zero, consistente nel rinunciare alla realizzazione del progetto ... sia la soluzione migliore al fine di tutelare l'ambiente"*. Viene inoltre palesemente omessa l'indicazione delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, come invece richiesto dalla l. n. 241/1990.

La contrarietà al progetto si basa esclusivamente sull'asserito contrasto con le linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile allegate al PPTR ed al presunto mancato rispetto dell'IPC.

b) Sul primo punto (linee guida), va anzitutto detto che le linee guida non hanno valore cogente, ma solo di indirizzo per gli enti di pianificazione.

Pertanto, un parere contrario basato sulla asserita contrarietà alle linee guida non configura una valida manifestazione di dissenso ai sensi della l. n. 241/1990, proprio perché la Regione Puglia ha già adottato una regolamentazione delle aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici (e nella specie il progetto rispetta ovviamente già tale vincolo, come riconosciuto da tutti gli enti).

Ma anche a voler prescindere da questo, si evidenzia che il progetto, a maggior ragione nella sua configurazione finale, è funzionale a soddisfare l'interesse pubblico relativo all'attuazione del PNIEC (al 2030 contributo delle fonti rinnovabili al soddisfacimento dei consumi finali lordi totali pari al 30%).

Le stesse linee guida, poi, affermano (cfr. sezione B2.1.3) che l'eventuale criticità derivanti dalla localizzazione di impianti fotovoltaici su aree agricole attiene alle sole *"occupazioni di suoli di medio-alta fertilità per un periodo di 25-30 anni"*.

c) Sul secondo punto (IPC), si allega alla presente una nota tecnica relativa al cd. "criterio A" di cui alla determinazione n. 162/2014 e predisposta per la versione definitiva del progetto (**doc. 1**).

Per quanto attiene invece al rilievo dell'ARPA circa l'asserita non conformità con il cd. "criterio B" di cui alla determinazione n. 162/2014, se ne rileva l'inapplicabilità nella specie. Il "criterio B" è infatti relativo alla sola cumulabilità tra impianti eolici ed impianti fotovoltaici:

CRITERIO B – Eolico con Fotovoltaico

Le Aree di impatto cumulativo sono individuate tracciando intorno alla linea perimetrale esterna di ciascun impianto un BUFFER ad una distanza pari a 2 Km degli aerogeneratori in istruttoria, definendo così un'area più estesa dell'area di ingombro, racchiusa dalla linea perimetrale di congiunzione degli aerogeneratori esterni. All'interno di tale BUFFER va evidenziata la presenza di campi fotovoltaici o porzioni di essi. Il criterio si applica anche solo nel caso di installazione di un solo aerogeneratore, attorno al quale è richiesto ugualmente di tracciare un BUFFER di 2 Km.

II.3) ARPA/Rumore

Si produce l'integrazione alla relazione acustica richiesta nella nota del 16.10.2020 (**doc. 2**); detta integrazione tiene inoltre in considerazione la versione finale del progetto.

II.4) ARPA/campi elettromagnetici

Premesso che, a differenza di quanto indicato nella nota del 16.10.2020, la cabina primaria non è prossima ad edifici residenziali, si producono le integrazioni richieste (rappresentazione georeferenziata e calcolo DPA (**doc. 3**); dette integrazioni tengono inoltre in considerazione la versione finale del progetto.

IV) Comune di Galatina

La scrivente società tiene nella massima considerazione le osservazioni del Comune, tant'è vero che, a seguito della relazione dallo stesso prodotta nella prima seduta del 16.6.2020, si è dato spontaneamente vita alla prima rimodulazione del progetto.

Dalla delibera n. 223 del 16.10.2020 emerge che sono state favorevolmente valutate le integrazioni progettuali prodotte, salvo due profili:

- perizia agronomica;
- regolamento comunale di installazione impianti fotovoltaici (art. 9, commi 1 e 3).

Circa il primo punto (perizia agronomica), si produce elaborato integrativo (**doc. 4**); detta integrazione tiene inoltre in considerazione la versione finale del progetto.

Circa il secondo punto (regolamento comunale), si produce nota tecnica (**doc. 5**); detta nota tiene inoltre in considerazione la versione finale del progetto.

In ogni caso, sembra alla scrivente società che la seconda rimodulazione (che ha comportato, tra l'altro, l'integrale stralcio del lotto C, quello più prossimo alla Masseria del Duca) sia idonea a confermare in via definitiva la coerenza del progetto con il contesto riferimento.

In considerazione della rimodulazione sopra citata, alcuni elaborati progettuali sono stati aggiornati, come dettagliato di seguito:

VIA.REL3	SINTESI NON TECNICA – REV2
VIA.REL4	STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – REV2
VIA.REL5	RELAZIONE PAESAGGISTICA – REV2
VIA.REL6	RELAZIONE IDROLOGICA – REV2
VIA.REL7	RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA – REV1
VIA.REL8	RELAZIONE TECNICA – REV2
VIA.REL9	RELAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LINEA ELETTRICA – REV2
VIA.REL10	RELAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI – REV2



VIA.REL11	RELAZIONE GENERALE – REV2
VIA.REL12	COMPUTO METRICO – REV2
VIA.REL13	QUADRO ECONOMICO - REV2
VIA.REL14	CRONOPROGRAMMA – REV2
VIA.REL15	PIANO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO – REV2
VIA.REL16	ANALISI DELLE RICADUTE SOCIO-OCCUPAZIONALI – REV2
VIA.REL17	RELAZIONE FOTOGRAFICA E FOTOINSERIMENTO – REV2
VIA.REL18	RELAZIONE ARCHEOLOGICA
VIA.REL19	CAVIDOTTO DI CONNESSIONE – REV2
VIA.REL20	PIANO GESTIONE TERRE – REV2
VIA.REL21	RELAZIONE ANTINCENDIO – REV2
VIA.REL22	RELAZIONE AGRONOMICA
VIA.REL23	RELAZIONE SISTEMA ACCUMULO – REV2
VIA.INT1	Aree idonee ed analisi delle potenziali interferenze – REV1
VIA.INT2	Monitoraggio parametri microclimatici e chimico fisici – REV1
VIA.INT3	Studio di compatibilità idrologica – REV1
VIA.INT4	Relazione previsionale impatto acustico
VIA.INT4.1	Relazione impatto acustico – Valutazione rumore da cantiere
VIA.INT5	Aree impianti FER – REV1
VIA.INT6	Studio fenomeni abbagliamento
VIA.INT7	Comparazione delle soluzioni progettuali
VIA.INT8	Analisi della compatibilità con il regolamento comunale
VIA.REL22.1	Perizia agronomica
VIA.TAV0	INQUADRAMENTO SU CATASTALE E ORTOFOTO – REV2
VIA.TAV1	INQUADRAMENTO TERRITORIALE – REV2
VIA.TAV2A	DISPOSIZIONE MODULI FOTOVOLTAICI - REV2
VIA.TAV2B	DISPOSIZIONE MODULI FOTOVOLTAICI - REV2
VIA.TAV3A	LAYOUT VIABILITA', RECINZIONE, VIDEOSORVEGLIANZA E OPERE DI MITIGAZIONE – REV2
VIA.TAV3B	LAYOUT VIABILITA', RECINZIONE, VIDEOSORVEGLIANZA E OPERE DI MITIGAZIONE – REV2
VIA.TAV4	PARTICOLARI COSTRUTTIVI (TRACKER RECINZIONI, CANCELLO,...) – REV2
VIA.TAV5A	CABINE: PIANTE, PROSPETTI E PARTICOLARI – REV2
VIA.TAV5B	CABINE: PIANTE, PROSPETTI E PARTICOLARI – REV2
VIA.TAV6	LAYOUT POWER STATION – REV2
VIA.TAV7A	LAYOUT STRINGHE – REV2
VIA.TAV7B	LAYOUT STRINGHE – REV2
VIA.TAV8	SOTTOSTAZIONE AT-MT – REV1
VIA.TAV9.1	SOLUZIONE TECNICA DI CONNESSIONE – Inquadramento territoriale – REV2
VIA.TAV9.2	SOLUZIONE TECNICA DI CONNESSIONE – Schema elettrico unifilare – REV2
VIA.TAV10	CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO



VIA.TAV11 CARTA DI INTEVISIBILITA' SU ORTOFOTO – REV2
VIA.TAV12 CARTA DI INTEVISIBILITA' SU IGM – REV2

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e, con l'occasione, inviamo cordiali saluti.